

DELIBERA N. 184/23/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA RIDETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI CAPACITÀ TRASMISSIVA DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, LETT. A), DELLA DELIBERA N. 664/09/CONS COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 455/19/CONS, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 99/23/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il Codice);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*, in particolare, all’articolo 24 (rubricato *“Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale”*), comma 1, che recita *“L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente*

rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi [...]”;

VISTO il decreto-legge n. 5/2001, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66 recante *“Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda”*;

VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai riferito al quinquennio 2018-2022, attualmente vigente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 7 marzo 2018;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 664/2009/CONS, del 26 novembre 2009, recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”* e s.m.i. (di seguito, *Regolamento DAB*);

VISTA la delibera n. 455/19/CONS, del 27 novembre 2019, recante *“Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS”*;

VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 3, della delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, che recita: *“In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall’articolo 24 della legge n. 112 del 2004, in particolare al comma 1 lettera b), fermo restando l’obbligo di riserva di cui al comma 5-bis dell’articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale sono tenuti a cedere una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, nelle quantità di seguito specificate: a) Concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale: 216 unità di capacità; b) Ciascun operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale: 144 unità di capacità”*.

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 recante *“Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*”;

VISTA la determina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero) del 20 settembre 2022 di assegnazione a DAB Italia, Società Consortile per Azioni, della Rete Nazionale n. 2 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la determina del Ministero del 18 novembre 2022 di assegnazione a EURODAB Italia, Società consortile a Responsabilità limitata, della Rete Nazionale n. 3 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la determina del Ministero del 10 gennaio 2023 di assegnazione a RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito, RAI) della Rete Nazionale n. 1 pianificata dalla delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 08574 del 23 giugno 2022, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto nel 2020 da RAI avverso la delibera n. 455/19/CONS e respinto i motivi aggiunti, annullando, *in parte qua*, la delibera n. 455/19/CONS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 01980 del 27 febbraio 2023 che ha respinto gli appelli riuniti in esame, proposti rispettivamente dall’Autorità e dal Ministero e dall’Associazione RBB, nonché l’appello incidentale proposto da RAI, confermando quindi la sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022;

VISTA la delibera n. 99/23/CONS del 19 aprile 2023, recante “*Avvio del procedimento per la rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023*”;

VISTA la nota trasmessa via PEC all’Autorità in data 26 maggio 2023 da RAI (prot. Agcom n. 0142524 di pari data) in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità in data 10 maggio 2023 (prot. Agcom n. 0124809), nell’ambito del procedimento avviato con la citata delibera n. 99/23/CONS;

SENTITA la Società nel corso dell’audizione tenuta in data 30 maggio 2023;

CONSIDERATO che l’Autorità, nell’ambito del procedimento in oggetto, è tenuta a dare esecuzione alla citata sentenza del TAR, così come confermata dal Consiglio di Stato, procedendo alla rideterminazione delle dimensioni quantitative dell’obbligo di



cessione della capacità trasmissiva in capo alla RAI, mediante lo svolgimento di un'istruttoria tecnica finalizzata a verificare l'adeguatezza e la proporzionalità delle dimensioni quantitative dell'obbligo, alla luce dell'esigenza di non arrecare pregiudizio alla qualità tecnica dei segnali e di non gravare la Società di oneri economici sproporzionati o eccessivi per il mantenimento di una adeguata qualità di trasmissione, stante la necessità di rispettare la funzione del servizio pubblico radiofonico svolta dalla RAI in qualità di Concessionaria;

CONSIDERATO che, nel rispetto della riserva disposta in favore della società concessionaria dall'articolo 2-bis, comma 9, della legge 20 marzo 2001, n. 66, ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla RAI è stato assegnato in maniera diretta, con provvedimento del Ministero (prot. n. 22764) del 9 marzo 2011, il diritto d'uso relativo alle frequenze di un intero *multiplex* nazionale, cui lo stesso Ministero ha successivamente associato, con determina del 10 gennaio 2023 (prot. n. 4321), la Rete Nazionale n. 1 pianificata dall'Autorità con delibera n. 286/22/CONS;

RITENUTO allo stato ancora attuale l'obiettivo dello sviluppo del mercato dei fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma digitale in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista, così come anche riconosciuto nelle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato di cui si dà esecuzione nel presente procedimento, in ragione del quale l'Autorità, con la delibera n. 455/19/CONS, ha modificato la disciplina sugli obblighi degli operatori di rete di cui all'art. 14 del *Regolamento* DAB, introducendo al comma 3, con riferimento alla fase di avvio dei mercati, l'obbligo in capo a tutti gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale, incluso il soggetto non consortile RAI, di cessione di una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti;

RITENUTO, pertanto, di indire, ai sensi dell'art. 23 del Codice, la consultazione pubblica *concernente la rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 99/23/CONS*, al fine di consentire a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell'attività amministrativa;

RITENUTO che, alla luce del nuovo contesto di mercato conseguente all'entrata in vigore del PNAF-DAB, nell'ambito della predetta consultazione, sia opportuno verificare anche il permanere della domanda di capacità per la fornitura di contenuti radiofonici digitali sul mercato nazionale che ha giustificato l'introduzione dell'obbligo e la sua misura;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 99/23/CONS, è indetta la consultazione pubblica concernente la rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023.
2. Il testo della consultazione di cui al comma 1, e le modalità di consultazione, sono riportati nell'allegato A della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

La presente delibera, comprensiva dell'allegato A, è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba